

I.M.U. 2014

Come e quando versare – RAVVEDIMENTO OPEROSO I.M.U. 2014

Normativa di riferimento:

- Art. 13 del D. Lgs. 472/97, come sostituito dal D. Lgs. 203/98 e successive modificazioni, da ultimo articolo 1, comma 637, Legge 190/2014
- Legge 13 dicembre 2010, n. 220, commi 20 e 22 dell'art. 1.
- Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 35/E del 12/04/2012.

In caso di omesso o parziale versamento dell'imposta municipale propria è possibile sanare la violazione effettuando, entro i termini di seguito specificati, un versamento comprensivo di tributo o maggior tributo dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi al tasso legale calcolati sui giorni di effettivo ritardo.

Per quanto riguarda gli interessi, si applica il tasso legale pari al 1,00% fino al 31/12/2014 e dello 0,5% dal 01/01/2015. Tali interessi sono calcolati sui giorni di ritardo che vanno dal giorno successivo alla scadenza fino al giorno di effettivo versamento.

La formula da applicare per il calcolo degli interessi dovuti, è la seguente:

- I.M.U. non versata x tasso legale x numero dei giorni di ritardo / 36.500.

Pertanto, in caso di versamento non effettuato o inferiore al dovuto, con riferimento sia alla prima che alla seconda rata dell'anno 2014 con scadenze rispettivamente al 16/06/2014 ed al 16/12/2014, si può effettuare la sanatoria mediante il ravvedimento calcolato come segue:

1. **ravvedimento “sprint”**, se il pagamento avviene dal primo giorno di ritardo fino al quattordicesimo - per la rata di acconto dal 17/06/2014 al 30/06/2014 e per la rata di saldo dal 17/12/2014 al 30/12/2014 - si pagherà l'I.M.U. + la sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo + interessi pari al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
2. **ravvedimento “breve”**, se il pagamento avviene dal 15° giorno fino al trentesimo giorno dalla scadenza - per la rata di acconto 01/07/2014 al 16/07/2014 e per la rata di saldo dal 31/12/2014 al 15/01/2015 - si pagherà l'I.M.U. + la sanzione del 3% + interessi pari al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
3. **Ravvedimento “lungo”**:
 - a) **ravvedimento “lungo” acconto 2014** se il pagamento viene effettuato oltre i 30 giorni, quindi dal 17/07/2014 ed entro il 30/06/2015, si dovrà pagare - l'importo dell'I.M.U. + la sanzione del 3,75% + interessi pari al tasso legale con maturazione giorno per giorno
 - b) **ravvedimento “lungo” saldo 2014**
 - se il pagamento viene effettuato oltre il 30° giorno fino al 90° giorno, quindi dal 16/01/2015 fino al 16/03/2015, si dovrà pagare - l'importo dell'I.M.U. + la sanzione del 3,33% + interessi pari al tasso legale con maturazione giorno
 - se il pagamento viene effettuato oltre il 90° quindi dal 16/03/2015 ed entro il 30/06/2015, si dovrà pagare - l'importo dell'I.M.U. + la sanzione del 3,75% + interessi pari al tasso legale con maturazione giorno.

Modalità di compilazione del modello F24:

il versamento deve essere effettuato tramite il modello F24, barrando la casella relativa al “ravvedimento operoso” ed indicando l'importo totale comprensivo dell'imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi, distinto per codice tributo

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

- Abitazione principale e pertinenze: Codice IMU 3912
- Fabbricati rurali ad uso strumentale: Codice IMU 3913
- Terreni: Codice IMU 3914
- Aree fabbricabili: Codice IMU 3916
- Altri fabbricati: Codice IMU 3918
- Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D: Codice IMU 3925

Attenzione:

in caso di ravvedimento per più tipologie d'immobili, alle quali corrisponde un diverso codice tributo, occorre calcolare la quota relativa alle sanzioni ed interessi distintamente per codice tributo.

esempio:

omesso versamento I.M.U., ravvedimento effettuato in data 24 giugno con giorni ritardo pari a 8, per un appartamento (altro fabbricato non abitazione principale) e per un'area fabbricabile

I.M.U. non versata per un box

€ 300,00

1) Sanzione I.M.U. su unità non abitazione principale
sanzione 0,2% per giorni 8 = sanzione dell'1,6%

€ (300,00 x 1,6) diviso 100 = € 4,80

2) Interessi I.M.U. per giorni 8

€ (300,00 x 8 x 1,00) diviso 36.500 = € 0,07

da versare su F24 con codice 3918 (altri fabbricati) la somma pari ad € 300,00 + 4,80 + 0,07 = € 304,87 da arrotondarsi ad € 305,00

I.M.U. non versata per area fabbricabile

€ 150,00

Sanzione I.M.U. su area fabbricabile
sanzione 0,2% per giorni 8 = sanzione del 1,6%

€ (150,00 x 1,6) diviso 100 = € 2,40

Interessi I.M.U. su area fabbricabile per giorni 8

€ (150,00 x 8 x 1,00) diviso 36.500 = € 0,03

da versare su F24 con codici 3916 (area fabbricabile) la somma pari ad € 150,00 + 2,40 + 0,03 = € 152,43 da arrotondarsi ad € 152,00

ATTENZIONE:

dopo il ravvedimento effettuare la comunicazione, allegando l'attestazione del versamento effettuato, utilizzando il “Modulo dichiarazione ravvedimento operoso IMU 2014”, presente nella sezione modulistica – Finanza e Tributi.